

CAMERA DEI DEPUTATI N. 631

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AUDISIO, CAPACCHIONE, GRIFONE, MANCINI, MARCHESI, SANSONE, BARDINI, BERLINGUER, MASSOLA, CORONA ACHILLE, NATOLI, PESSI, GHISLANDI, RONZA, MICELI, FARALLI, BIANCO, PIERACCINI, LOPARDI, CORBI, CALASSO, TONETTI, MARABINI, CURTI, FAILLA, FIORENTINO, LOMBARDI CARLO, TONETTI, POLLASTRINI ELETTRA, FORA, PIRASTU, VECCHIETTI, GOMEZ D'AYALA, MONTELATICI, GIOLITTI

Annunziata il 28 gennaio 1954

Contributi ed agevolazioni per le cantine sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Preoccupati dell'avvenire dell'economia nazionale e al fine di contribuire ad alleviare la grave crisi che da anni incombe sulle campagne italiane, vi presentiamo questa proposta di legge che, dando rilievo soprattutto alle attuali condizioni della piccola e media proprietà contadina, mira a stabilire alcuni benefici, decisivi per determinare una svolta nel settore della vitivinicoltura.

Un acuto osservatore ha detto che i nostri contadini hanno molti nemici: le imposte, le tasse, il maltempo e gli speculatori!

Noi vogliamo dimostrare ai contadini italiani che essi hanno anche degli amici. e fra questi debbono trovarsi i rappresentanti eletti dal corpo elettorale, i quali debbono dar prova non solo di saper fare le analisi delle situazioni, ma altresì di saper trarre le logiche conseguenze, provvedendo in merito.

È ad ognuno noto che da diversi anni si discute attorno ai problemi della crisi nel settore delle vitivinicoltura, e, dagli interessanti dibattiti che ne sono scaturiti, an-

che sul piano internazionale, si potrebbero trarre gli elementi più importanti che stanno al fondo della crisi stessa: e cioè i rapporti fra gli uomini nelle varie fasi della vita produttiva, dalla produzione al consumo; rapporti quindi fra l'individuo e lo Stato, dei singoli individui fra di loro e le loro associazioni, fra gli uomini ed i mezzi di produzione e le possibilità di accedere ai mezzi di produzione e di scambio.

Senonché, al fine di chiarire la portata della nostra proposta di legge, non pretendiamo di affrontare *in toto* la questione, in quanto riteniamo sia sufficiente puntualizzarne soltanto alcuni aspetti.

Introduciamoci, pertanto, nell'argomento citando quei dati statistici che possono contribuire alla sua chiarezza.

Nel 1952 la superficie coltivata a vite era di ettari 3.931.386 pari a circa il 18 per cento della superficie agraria nazionale, esclusa quindi la superficie forestale, di cui ettari 1.034.419 a coltura specializzata e ettari 2.896.967 a coltura promiscua.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sul piano regionale la graduatoria è la seguente:

Regione	Superficie in ettari		
	Specializzata	Promiscua	Totale
1. — Emilia-Romagna	20.470	667.992	688.462
2. — Veneto	43.367	485.696	529.063
3. — Toscana	30.336	445.674	476.010
4. — Marche	8.249	354.981	363.230
5. — Puglia	235.517	41.136	276.653
6. — Lazio	60.014	158.356	218.370
7. — Sicilia	199.842	17.562	217.404
8. — Umbria	2.401	198.591	200.992
9. — Piemonte	159.920	39.932	199.852
10. — Campania	45.608	151.288	196.896
11. — Lombardia	43.808	135.675	179.483
12. — Friuli-Venezia Giulia	5.959	98.572	104.531
13. — Abruzzi-Molise	49.759	26.024	75.783
14. — Calabria	45.253	21.320	66.573
15. — Sardegna	45.997	—	45.997
16. — Liguria	6.663	32.313	38.976
17. — Trentino-Alto Adige	13.185	20.080	33.265
18. — Basilicata	16.511	1.540	18.051
19. — Valle D'Aosta	1.580	235	1.815
	<u>1.034.439</u>	<u>2.896.967</u>	<u>3.931.406</u>

Ma se si tiene presente che un ettaro di terreno specializzato corrisponde ad almeno 4-5 ettari di superficie vitata a coltura promi-

scua, la graduatoria del quadro regionale si trasforma nel modo seguente:

Regione	Superficie in ettari a coltura specializzata
1. — Puglia	235.517
2. — Sicilia	199.842
3. — Piemonte	159.920
4. — Lazio	60.014
5. — Abruzzi-Molise	49.759
6. — Sardegna	45.997
7. — Campania	45.608
8. — Calabria	45.253
9. — Lombardia	43.808
10. — Veneto	43.367
11. — Toscana	30.336
12. — Emilia-Romagna	20.470
13. — Basilicata	16.511
14. — Trentino-Alto Adige	13.185
15. — Marche	8.259
16. — Liguria	6.663
17. — Friuli-Venezia Giulia	5.959
18. — Umbria	2.401
19. — Valle D'Aosta	1.580
	<u>1.034.439</u>

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si rileva pertanto come in Piemonte e nelle regioni meridionali, esclusa la Campania, vi sia un netto predominio della coltura specializzata, predominio che si presenta in forma assoluta nella Sardegna e quasi assoluta in Sicilia. La coltura promiscua è invece prevalente in quelle regioni che, seppure largamente vitate, sono caratterizzate soprattutto dagli appoderamenti a conduzione mezzadrile o ad affittanza.

Ma il quadro cambia ancora se si considera la produzione dell'uva e del vino in cifre assolute. I dati complessivi a questo riguardo per il 1952 sono stati:

Uva prodotta . . . Quintali 68.587.460
Uva vinificata . . . » 63.683.500
Vino prodotto . . . Ettolitri 41.558.730

E la suddivisione regionale presenta questi dati:

Regione	Uva prodotta quintali	Uva vinificata quintali	Vino prodotto ettolitri
1. — Puglia	9.290.000	8.694.000	5.850.000
2. — Piemonte	8.030.000	7.567.000	5.027.000
3. — Veneto	6.539.000	6.313.000	4.139.000
4. — Toscana	6.569.000	6.051.000	3.932.000
5. — Sicilia	6.358.000	5.602.000	3.624.000
6. — Emilia-Romagna	5.834.000	5.475.000	3.349.000
7. — Lombardia	4.270.000	4.091.000	2.697.000
8. — Campania	4.260.000	3.895.000	2.563.000
9. — Lazio	4.291.000	3.907.000	2.462.000
10. — Marche	3.179.000	3.051.000	1.973.000
11. — Calabria	2.037.000	1.862.000	1.227.000
12. — Abruzzi+Molise	2.193.000	1.864.000	1.155.000
13. — Umbria	1.463.000	1.353.000	901.000
14. — Trentino-Alto Adige	1.257.000	1.169.000	841.000
15. — Sardegna	1.078.000	985.000	615.000
16. — Friuli-Venezia Giulia	676.000	662.000	459.000
17. — Liguria	694.000	597.000	379.000
18. — Basilicata	533.000	510.000	320.000
19. — Valle D'Aosta	28.000	27.000	17.000
	<u>68.587.000</u>	<u>63.683.000</u>	<u>41.558.000</u>

Dell'uva prodotta nel 1952, sono stati ricavati dalle colture specializzate: quintali 41.835.000 e quintali 26.752.000 dalle colture promiscue.

La produzione più bassa di vino si ebbe nel 1945 con 29.298.000 ettolitri; fra il 1931 ed il 1953 — salvo punte avanzate — la media si è sempre aggirata sui 40-42 milioni di ettolitri. (La produzione di uva nel 1953 è stata di quintali 72.977.100, con un aumento del 6,4 per cento in confronto al 1952; ma questo è ancora un dato provvisorio che deve essere confermato dall'Istituto centrale di statistica).

Tradotte in valore monetario queste cifre raggiungono i 350-400 miliardi di lire e coinvolgono gli interessi e l'esistenza di 12 milioni di italiani, i quali dedicano alla coltura della vite e alla vinificazione qualcosa come 380-390 milioni di giornate lavorative.

Ma quali sono le forze economiche e sociali che concorrono a formare tale ingente valore? E come questo viene ripartito fra tutti coloro che concorrono alla sua formazione? Qual'è la misura del reddito che da esso ne ricavano le piccole e medie conduzioni?

Le risposte a tali domande ci conducono verso le categorie dei coltivatori diretti, che maggiormente risentono della lunga congiuntura di crisi nelle campagne italiane e che noi intendiamo di aiutare con la presente proposta di legge.

Vi è un processo di continuo impoverimento da parte dei piccoli e medi produttori, i quali debbono da un lato far fronte a sempre aumentanti imposizioni fiscali e, dall'altro, provvedere ai bisogni delle loro aziende e delle loro famiglie con un reddito che ogni anno si assottiglia, in conseguenza di tutta

una politica economica che mai interviene a porre rimedio, per lo meno, ai più gravi fenomeni della crisi agricola. Per cui i principali prodotti dell'agricoltura: dal grano all'olio, dal vino alla canapa, dal riso alla barbabietola e quelli dell'allevamento del bestiame, diventano persino fonte di preoccupazione e di disperazione per il povero contadino, che da essi non ricava quanto basti a coprire le spese, il lavoro, il rischio ed il sacrificio impiegati per ottenerli.

Da quando si parla della « crisi del vino » sono state avanzate diverse proposte, sono stati dati consigli, si sono fatte inchieste nazionali, per trovare qualche soluzione al gravissimo problema.

Non ripeteremo i termini del dibattito sorto — ad esempio — attorno all'aspetto del consumo del vino, benché su esso oggi sia più facile trovare un comune punto di definizione, soprattutto quando si considera la questione come espressione particolare del più vasto fenomeno della crisi generale delle grandi masse lavoratrici-consumatrici.

Ma siccome si sostiene, da parte di tecnici, di economisti, di enti vari, ecc., che « nel periodo di depressione dei prezzi, la qualità può ancora salvare la situazione », abbiamo voluto dare tutta la dovuta considerazione a coloro che hanno dimostrato che le « cantine sociali » sono lo strumento adatto per assicurare la migliore qualità possibile di un dato tipo di vino.

Inoltre, l'esperienza ha indicato che attraverso le « cantine sociali » i singoli produttori possono realizzare prezzi più redditizi che non effettuando vendite individuali sul mercato. Ne dà conferma il professore Giovanni Dalmasso quando si esprime in merito alla situazione dei produttori, asserendo che « la ragione reale e più grave della crisi che affligge la vitivinicoltura è dovuta principalmente ai prezzi di produzione dell'uva e del vino che, nella maggior parte dei casi, non sono compensati in misura sufficiente dai prezzi di vendita realizzati dal produttore ».

Allora, si migliori la vinificazione, ricorrendo più largamente alla tecnica moderna al fine di ottenere tipi costanti di vino di buona qualità !

E siccome si dice che i produttori singoli sono degli ottimi viticoltori, ma non altrettanto ottimi vinificatori, perché da soli e singolarmente non possono assicurare la costante tipizzazione del prodotto, ben venga dunque una più larga applicazione della vinificazione collettiva, con l'aiuto di tecnici specializzati nel ramo.

D'altra parte, il più recente giudizio espresso in proposito da autorevoli personalità dell'accademia della vite e del vino, ci conforta seriamente nel nostro intendimento, là dove si legge: « il miglioramento della qualità dei vini assai lentamente può essere ottenuto sostituendo la varietà dei vitigni — tradizionalmente coltivati — con altri nuovi, oppure con altri accorgimenti di tecnica agraria, e viene piuttosto perseguita con la *vinificazione collettiva attraverso le cantine sociali*, che permettono altresì di rafforzare la posizione dei viticoltori sul mercato.

Lo sviluppo delle cantine sociali può portare un reale beneficio a favore non solo dei viticoltori, ma anche del commercio e del consumo che possono contare su notevoli masse di vini omogenei e serbevoli ».

Infatti, il vino è una delle bevande più igieniche ma anche una delle più delicate. La sua preparazione deve essere accurata e, tenuto presente che esso è sensibile all'azione dell'aria, del caldo e del freddo, deve essere conservato con ogni cura e con ogni accorgimento tecnico.

Il che, ovviamente, è possibile fare ed ottenere in moderni edifici, attrezzati con impianti adeguati.

V'è di più: il consumatore è oggi divenuto più esigente che nel passato: chiede vini limpidi, brillanti, non troppo ricchi di corpo, armonici nella loro composizione, di colore paglierino se bianchi, e rosso-rubino chiaro oppure rosato o cerasuolo se rossi. Queste caratteristiche non possono certamente ottenersi con l'empirismo di una industria a carattere familiare, bensì con l'applicazione di una tecnica sviluppata, che ricorra alle scienze chimiche-biologiche oltre che alle applicazioni della fisica.

Infine, la « cantina sociale » consente un maggiore sfruttamento delle uve, che va da una più elevata resa unitaria in vino vendibile, fino alla utilizzazione industriale dei sottoprodotti della vinificazione.

Dunque, le « cantine sociali » debbono considerarsi strumenti utili sotto il profilo tecnico ed economico e, se sviluppate e generalizzate, possono contribuire al miglioramento della produzione vitivinicola e dell'economia nazionale.

Purtroppo, allo stato attuale, le cantine sociali non sono né sviluppate né generalizzate. E diciamo subito che la grave remora a tale sviluppo è data dalle difficoltà, soprattutto finanziarie, per impiantare una cantina sociale; difficoltà che la legislazione at-

tuale — come vedremo in appresso — non ha mai concretamente mitigate.

In Francia, lo Stato ha avuto maggiore sollecitudine e con varie provvidenze ed interventi ha favorito il diffondersi e lo svilupparsi delle cantine sociali. Ecco: nel 1913 si contavano appena 56 cantine sociali, nel 1930 il numero era salito a 402: nel 1946 sono più che raddoppiate con 859 unità, per salire nel 1948 a 904 e raggiungere nel 1953 il numero di 1.047, con una capienza di quasi 25 milioni di ettolitri.

In Italia la situazione si presenta con 137 cantine sociali nel 1942 per salire ad appena 208 nel 1953, con una capienza di 3.200.000 ettolitri ed interessanti un totale di 40.000 soci.

Nelle regioni la ripartizione è la seguente: (si tratta sempre, come per la Francia, di dati relativi a «cantine sociali» aventi sede propria):

Regione	Cantine sociali
Emilia-Romagna	70
Trentino-Alto Adige	32
Veneto	28
Piemonte	27
Puglie	17
Lombardia	15
Lazio	9
Sardegna	7
Sicilia	2
Umbria	1
	<hr/> 208 <hr/>

Orbene, se si considera che su una massa di vino prodotto di 42 milioni di ettolitri, appena l'8 per cento è vino tipizzato dalla lavorazione in cantine sociali, e se si tiene presente che il gravissimo fenomeno della *soft-sticizzazione dei vini e dei vini artificiali* interviene, annualmente, con 12-15 milioni di ettolitri di liquidi vari, ad aggravare la crisi del vino, determinando una gamma di *vini «simili»* nel gusto, ma *mai uguali*, ben si comprende come la nostra esportazione ristagni aggirandosi sul 2-2,5 per cento della produzione viucola totale.

Bisogna quindi stimolare lo sviluppo delle «cantine sociali» in quanto esse rappresentano un valido mezzo economico per fronteggiare i vari aspetti della «crisi del vino».

Enumerare i molteplici vantaggi che ne deriverebbero, si corre il rischio di dimenticare alcuni di quelli che la tecnica può offrire; ma dal punto di vista economico non si può non mettere in rilievo che il primo van-

taggio che la «cantina sociale» offre non solo ai suoi soci, ma che si ripercuote fra tutti i viticoltori della sua zona di influenza, è dovuto al fatto che, assorbendo la cantina una determinata aliquota della produzione di uva della zona, il mercato locale ne risente beneficio, in quanto alleggerito dalla parte conferita alla «cantina sociale», la quale più tardi collocherà il prodotto su più lontani mercati di consumo.

In secondo luogo, la «cantina sociale» compie opera di progressiva valorizzazione della zona di influenza, attraverso il miglioramento, la tipizzazione e l'avviamento commerciale del prodotto, ed in tal modo reca indirettamente notevole beneficio a tutti i viticoltori di quella zona, specie se è a proprietà frazionatissima.

E poi la «cantina sociale» risparmia ai soci qualche amara sorpresa nel corso della conservazione del vino e diffonde fra gli stessi un senso di tranquillità, avendo scongiurato l'incubo, che prima li assillava, per il collocamento del loro prodotto. Inoltre può avvalersi di una efficiente organizzazione commerciale per esitare la merce anche su lontani mercati di consumo, sui quali può ricavare prezzi di vendita più remunerativi, oppure collocare il prodotto anche nelle annate cosiddette pesanti.

Ancora, la «cantina sociale» può acquistare per conto dei propri soci certe materie necessarie per la viticoltura (ad esempio: solfato di rame; solfo, ecc.) con qualche beneficio economico ed anche tecnico; e fornire tali materie ai soci senza pretendere l'immediato pagamento, ma rivalendosi sul prezzo dell'uva che verrà conferita alla vendemmia.

Ecco allora di pari passo svilupparsi la concezione cooperativistica e mutualistica nelle campagne italiane, dove veramente urge portare una ventata di aria nuova che risvegli la socialità degli esseri, che tenda a far migliorare le condizioni di esistenza e a far ritornare l'amore alla terra nelle nuove generazioni, oggi tendenzialmente *in fuga* dai casolari dei padri, nell'affannosa ricerca di un duro lavoro altrove per ottenere i mezzi essenziali per vivere e per crearsi una famiglia.

Anche dal punto di vista educativo-assistenziale le «cantine sociali» possono dare il loro contributo: si tratta — fra l'altro — di estendere una esperienza emiliana, dove le cantine stanziavano annualmente una parte dei fondi accantonati per inviare in colonie marine o montane i figli dei soci, fornire loro libri scolastici e quaderni; oppure organizzare corsi per la preparazione tecnico-agricola dei con-

tadini, oppure ancora organizzare gite in zone agricole sperimentali, gite ricreative, escursioni, ecc.

* * *

Onorevoli colleghi, abbiamo esaminato a fondo la vigente legislazione che in qualche modo potrebbe essere invocata a favore delle « cantine sociali », ma purtroppo nulla vi è di specifico ed il poco esistente riguarda larghe branche di attività, nelle quali, volendo, sarebbe forse possibile comprendere anche le « cantine sociali ».

La stessa decantata legge 23 luglio 1952 n. 949, nella parte definita « Credito per macchine agricole opere irrigue e costruzioni rurali », può esser stata giovevole ai ricchi produttori che dispongono di notevoli forze economiche, ma non certamente per i piccoli e medi produttori i quali, anche nel caso più favorevole di poter accedere al mutuo, per la parte fruente di tale beneficio, dovrebbero pur sempre sborsare l'altra ingente parte della spesa e gravarsi di un piano di ammortamento, per il mutuo, eccessivamente pesante data la sua breve rateizzazione.

Riteniamo pertanto sommamente indispensabile che una specifica norma di legge sancisca i provvedimenti necessari per affrontare la situazione di disagio e di crisi; provvedimenti che rappresentino, per le ragioni da noi esposte, un effettivo contributo al potenziamento ed allo sviluppo delle « cantine sociali ».

Come si rileverà dall'articolo 1 della presente proposta di legge, abbiamo contenuto l'aggravio per il bilancio dello Stato in limiti estremamente esigui: si chiede uno stanziamento complessivo di 1 miliardo e 800 milioni, suddiviso in cinque esercizi finanziari, per la concessione di contributi a « cantine sociali » costituite in società cooperative e formate di piccoli e medi produttori.

Si sono richiamati: il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (articoli 43 e 44), dove è previsto che per la costruzione di fabbricati il sussidio dello Stato è normalmente del terzo della spesa; e la legge 23 aprile 1949, n. 165, che, all'articolo 9, precisa quali siano le opere di miglioramento fondiario agli affetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento.

Si è ritenuto opportuno precisare nel secondo comma dell'articolo 1 che, per godere del contributo statale, i macchinari e gli impianti per l'attrezzatura delle « cantine sociali » dovranno essere di fabbricazione italiana. E ciò all'evidente scopo di investire i

fondi elargiti dallo Stato italiano in prodotti fabbricati dall'industria metalmeccanica nazionale, che ha tanto bisogno di ogni possibile sostegno.

Al fine di permettere una più svelta procedura, l'articolo 2 stabilisce le modalità per la concessione dei contributi statali, mentre l'articolo 3 garantisce, con una opportuna applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, alle « cantine sociali », non solo la rateizzazione del versamento dei contributi in base allo stato di avanzamento dei lavori, ma anche il versamento anticipato del 20 per cento della somma concessa quale contributo.

L'articolo 4 ripete una norma generale a garanzia del collaudo dei lavori, stabilendo l'accantonamento del 10 per cento sugli importi degli stati di avanzamento, quota che dovrà essere corrisposta dopo l'esecuzione del collaudo stesso.

Con l'articolo 5 si stabilisce che le « cantine sociali » possono usufruire di mutui nella misura del 50 per cento della intera spesa e all'uopo si richiamano le norme degli articoli 5 e 11, lettera c, della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Ma siccome l'articolo 12 della citata legge 25 luglio 1952, n. 949, sarebbe stato di ostacolo all'applicazione del principio fondamentale che è a base della nostra iniziativa, in quanto prevede che le opere e gli acquisti finanziati con i mutui non possono fruire di alcun contributo dello Stato, col secondo comma dell'articolo 5 della nostra proposta di legge si stabilisce che le disposizioni di cui al citato articolo 12 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non si applicano per le « cantine sociali ».

In altri termini, si richiede una semplice eccezione nell'applicazione di una norma che continua ad avere generale efficacia.

Ancora, l'articolo 6 riconosce che le compravendite dei terreni o degli edifici per la costruzione o l'adattamento delle opere delle « cantine sociali » debbano essere ammesse al godimento delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, per cui l'imposta normale di registro e l'imposta ipotecaria normale vengono ridotte alla metà.

Si richiama pure la legge 22 marzo 1950, n. 144, per quanto ha attinenza alla concessione dei mutui ed al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per un periodo di trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo stesso.

Nell'ultimo comma dell'articolo 6 si fa uno specifico riferimento alla legge 29 dicembre 1930, n. 1737, che detta norme, proprio in riferimento alle « cantine sociali », per considerare l'opera come « costruzione di pubblica utilità » e come tale beneficiare del relativo decreto prefettizio, anche ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la eventuale procedura delle espropriazioni.

Infine, con l'articolo 7, in ossequio alla norma prevista dall'articolo 81 della Costituzione, si indicano i mezzi coi quali far fronte alla copertura della spesa, per cinque esercizi successivi.

* * *

Confidiamo che la presente proposta di legge trovi l'unanime consenso dell'Assemblea e possa presto tradursi in legge dello Stato, dopo l'auspicabile voto favorevole dell'altro ramo del Parlamento, in modo che i vitivinicoltori italiani: dal Piemonte alle Puglie, dal Veneto alla Sicilia, possano riprendere con rinnovata fiducia la marcia in avanti nel progresso delle loro colture, superando il punto-base della crisi, ancora recentemente sottolineato nell'ultima seduta dell'accademia della vite e del vino, tenutasi a Siena l'8 dicembre 1953.

L'inchiesta, indetta in sede internazionale dall'*Office international du vin*, condotta in Italia dall'Accademia citata, sui costi di produzione dell'uva e del vino, ha definitivamente confermato che « *in quasi tutte le regioni viticole italiane i costi di produzione superano i prezzi realizzati dai produttori* ».

Occorre, dunque, fare qualcosa, perché non si esagera dicendo che la viticoltura è in pericolo!

La viticoltura italiana, che ha millenni di tradizioni, che ha ispirato poeti ed artisti, ha urgente bisogno di un aiuto concreto da parte dello Stato, di un incoraggiamento sostanziale, affinché i contadini tornino a dire che « il vino ha un'anima che canta nella bottiglia » e riacquistino quella tranquillità

nella viticoltura che, avendola da qualche tempo perduta, non ha potuto contribuire a fermare il doloroso esodo della popolazione dai paesi viticoli.

Fenomeno sul quale, non solo è doveroso soffermarsi a riflettere, ma per il quale occorrono adeguati provvedimenti.

Alcune informazioni non sono di troppo: nella provincia di Asti, negli ultimi quindici anni, ben 118 comuni su 120 (si noti, nella provincia a più intensa monocoltura viticola!) hanno visto diminuire la loro popolazione. Nella provincia di Cuneo quasi altrettanto avviene e perfino nei paesi dai più celebri vini, Barolo, Barbaresco, Neive, Santo Stefano Belbo, ecc., la popolazione è fortemente diminuita. Anche in provincia di Alessandria i comuni più intensamente viticoli sono in forte diminuzione, come a Vignale, Rosignano, Treville, Cellamonte, San Salvatore, ecc. Fenomeni analoghi si verificano nei comuni viticoli della provincia di Novara, nell'Oltrepo Pavese, nella Toscana, dove perfino nei paesi del classico Chianti (Radda-Gaione-Castellina) e in quelli della provincia di Firenze (Greve, Pontassieve, Carmignano, ecc.) la popolazione diminuisce.

Infine, un ultimo rilievo. Durante la discussione del bilancio di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1953-54 vennero presentati, dai diversi settori della Camera, ordini del giorno in favore delle « cantine sociali » e — fra gli altri — si ricorda che la nostra Assemblea votò l'accoglimento di quello a firma Audisio-Coggiola ed altri, auspicante appunto la materia che ha formato oggetto della presente proposta di legge.

Affidiamo quindi fiduciosi alla consueta procedura parlamentare la nostra iniziativa ed auspichiamo l'avvento di diversi rapporti economici e sociali fra gli uomini, affinché le esigenze e gli interessi dei piccoli e medi coltivatori diretti trovino, sul piano costituzionale, una effettiva, premurosa soddisfazione, dando un nuovo volto alla vita dei comuni rurali italiani

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento, l'ammodernamento e l'attrezzatura di cantine sociali, costituite in società cooperative e formate da piccoli e medi produttori, il Ministero dell'agricoltura e foreste è autorizzato a stanziare nel proprio bilancio la somma di lire 1 miliardo e 800 milioni, suddivisa per cinque anni, per la concessione dei contributi previsti per le opere di miglioramento fondiario di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

I macchinari e gli impianti per l'attrezzatura delle cantine sociali, ammesse al beneficio del contributo ai sensi del precedente comma, dovranno essere di fabbricazione italiana.

ART. 2.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge, corredate ai sensi delle norme previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, devono essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale, sentito il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, rimette le domande, debitamente istruite, al Ministero dell'agricoltura e foreste entro un mese dalla ricezione.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste dispone la concessione del contributo entro un mese dalla ricezione della domanda;

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, si intende così modificato:

« Il versamento della somma concessa a titolo di contributo è rateizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori e, ove frattasi di cantine sociali, di cui all'articolo 1 della presente legge, è previsto il versamento anticipato nella misura massima del 20 per cento del contributo stesso ».

ART. 4.

Sui contributi concessi debbono essere liquidati acconti in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dal capo del-

l'Ispettorato agrario provinciale competente, deducendo un importo pari al 10 per cento che verrà corrisposto a collaudo eseguito.

ART. 5.

Oltre al contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, le opere ammesse a tale beneficio possono usufruire anche di mutui di cui agli articoli 5 e 11, lettera c), della legge 25 luglio 1952, n. 949, nella misura del 50 per cento delle intera spesa.

Le norme previste dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1952, n. 949, non si applicano per le cantine sociali di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 6.

Le compravendite dei terreni o edifici per la costruzione o l'adattamento delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge sono ammesse al godimento delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni; con particolare riferimento alla legge 22 marzo 1950, n. 144, per quanto si riferisce ai mutui e al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Nei casi di necessità si richiamano le norme della legge 29 dicembre 1930, n. 1737.

ART. 7.

Per far fronte agli oneri previsti dall'articolo 1 della presente legge verrà iscritta nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1954-55 la somma di lire 200 milioni. Per i successivi stati di previsione fino all'esercizio 1958-59 l'ammontare della spesa non potrà essere inferiore a 400 milioni per ogni singolo esercizio.